



TRIBUNALE DI FIRENZE
sezione lavoro

All'udienza del 13/03/2019 alle ore 11.50 avanti al Giudice dr. Vincenzo Nuvoli sono presenti:

per parte ricorrente: avv. [redacted]

per parte convenuta: avv. [redacted]

I difensori si riportano ai rispettivi atti.

Il Giudice, previa camera di consiglio, pronuncia sentenza, dando lettura del seguente dispositivo e contestuale motivazione.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione monocratica
in funzione di giudice del lavoro

nella persona del Giudice dr. Vincenzo Nuvoli, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

all'udienza del 13 marzo 2019 nella causa iscritta al n. 1306/2017 R.G.

promossa da A. P. C. [redacted]
rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted]

ricorrente

contro C. S.p.A.
rappresentato e difeso dagli Avv. [redacted]

resistente

come da dispositivo e motivazione contestuale che seguono:

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da A. P. C. [redacted] con atto depositato in data 5.5.2017, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: dichiara che tra A. P. C. [redacted] e C. S.p.A. è intercorso rapporto di lavoro subordinato dal 1°.12.2010 al 30.10.2015; condanna C. S.p.A. al pagamento, a favore di A. P. C. [redacted], della somma di € 56.752,17 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al saldo;



condanna C. S.p.A. al pagamento, a favore di A. P. C., delle spese processuali, liquidate in € 7.795,00, oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CAP, e oltre al rimborso del contributo unificato versato, disponendone la distrazione a favore del difensore antistatario;

pone a carico di C. S.p.A. le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.

Firenze, 13 marzo 2019

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

(art. 118 disp. att. c.p.c.; art. 16-bis, comma 9-octies, D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012)

1. L'ing. A. P. C. ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, C. S.p.A., esponendo di aver lavorato per la convenuta dal 1°.12.2010 al 31.10.2015 in base a contratti d'opera professionali aventi a oggetto, in particolare, attività di *diagnosi energetica su edifici di edilizia residenziale pubblica*; ha dedotto di aver peraltro svolto anche ulteriori mansioni, estranee a quelle oggetto dei contratti d'opera e corrispondenti all'ordinaria attività della convenuta, quali, tra l'altro, il monitoraggio energetico degli edifici di nuova realizzazione, sopralluoghi, analisi termografiche e verifiche in appartamenti, assistenza agli inquilini nella gestione degli impianti di riscaldamento, docenza in corsi di formazione per i dipendenti di C. S.p.A., redazione di attestati di prestazione energetica, richiesta preventivi a ditte fornitrici.

Sostenendo che il rapporto di lavoro aveva avuto natura subordinata, tenuto anche conto dell'assenza di autonomia nello svolgimento della prestazione e dell'avvenuto utilizzo di strumenti della società, la ricorrente ha chiesto condannarsi C. S.p.A. al pagamento di complessivi € 72.780,39 a titolo di differenze retributive calcolate sulla base del livello A3 CCNL Federcasa.

2. C. S.p.A. ha contestato la domanda, eccependone preliminarmente l'inammissibilità in forza di quanto disposto dall'art. 36, V co., D.Lgs. 165/2001 (applicabile alla convenuta, in quanto riconducibile alla nozione di amministrazione pubblica di cui all'art. 2 D.Lgs. 165/2001), contestandone comunque la fondatezza, in quanto la ricorrente avrebbe prestato attività quale professionista autonoma, ed eccependo in subordine la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi e la riconducibilità delle mansioni all'inferiore livello retributivo C1.

3. Ad avviso del giudicante, non è fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda ex art. 36 D.Lgs. 165/2001.

Sul punto, è assorbente rilevare che, nel caso di specie, la ricorrente non rivendica cumulativamente il risarcimento del danno ex art. 36 D.Lgs. 165/2001 e le differenze



retributive, ipotesi presa in esame dalla sentenza n. 1048/2017 della Corte di Appello di Firenze prodotta da parte convenuta; la domanda attrice ha infatti a oggetto le retribuzioni maturate ex art. 2126 c.c., ed è pienamente ammissibile nella prospettata fattispecie di contratto autonomo che, di fatto, avrebbe natura subordinata (Cass. 3384/2017; Cass. 23645/2016; Cass. 1639/2012).

4. In fatto, dalle allegazioni e produzioni delle parti, nonché dall'istruttoria espletata (testi ~~Cass.~~, ~~Espresso~~), in sostanza è emerso che:

- la ricorrente svolgeva attività di monitoraggio dell'efficienza energetica in relazione ad una specifica serie di immobili gestiti da ~~Cassa~~ S.p.A.;
- tale attività comportava operazioni preparatorie da svolgere in ufficio, accessi *in loco* per effettuare verifiche e misurazioni, e la successiva rielaborazione dei dati in ufficio;
- per lo svolgimento di tali compiti, l'ing. ~~Cassa~~ utilizzava strumenti e apparecchiature (strumentazione per rilievi e misurazioni, computer, telefono fisso) forniti dalla convenuta, e utilizzava un'autovettura di ~~Cassa~~ S.p.A. per recarsi presso gli immobili oggetto dell'indagine;
- la ricorrente non era soggetta a controlli su presenze e orario, né era tenuta a giustificare le proprie assenze, pur essendo presente con continuità, in particolar modo in quei periodi in cui, per ragioni climatiche o stagionali, era necessario collocare le misurazioni e le rilevazioni;
- l'ing. ~~Cassa~~ ha collaborato al programma "Quanto consuma la mia casa?", diretto a estendere la diagnosi energetica dagli immobili di nuova realizzazione a immobili realizzati con varie tecnologie costruttive e in periodi più risalenti, ed è stata tra i curatori di una pubblicazione sull'argomento.

5. In diritto, vertendosi in fattispecie di attività a contenuto professionale, e quindi in ipotesi di c.d. subordinazione attenuata, per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità ai fini dell'individuazione della natura (autonoma o subordinata) del rapporto: deve attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui è ricavabile l'effettiva volontà delle parti (iniziale o sopravvenuta), rispetto al *nomen iuris* da queste adottato (Cass. 22289/2014), e, in particolare, deve farsi riferimento agli elementi fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto (Cass. 5886/2012); assume specifico rilievo l'inserimento continuativo e organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa (Cass. 22785/2013); deve farsi concreto riferimento alle modalità di espletamento dell'attività,



e in particolare all'autonoma gestione del lavoro da parte del lavoratore, all'assoggettamento o meno a direttive programmatiche, all'accettazione del rischio derivante dal mancato espletamento dell'attività lavorativa al fine di fruire di periodi di riposo (Cass. 19568/2013); la valutazione deve fondarsi sull'esame dei consueti indici della subordinazione, quali la collaborazione, la continuità delle prestazioni, l'osservanza di un orario determinato, il versamento a scadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale (Cass. 9252/2010)

6. Alla stregua di tali consolidati principi, ad avviso del giudicante è ravvisabile tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Si osserva, infatti, che, nel periodo per cui è causa (successivamente la situazione si è modificata, a seguito dell'entrata in vigore di normative di rango comunitario – cfr. teste E██████), diagnosi e monitoraggio energetico costituivano uno specifico settore dell'attività aziendale di C██████ S.p.A., come si desume: dalla continuità degli incarichi conferiti dalla ricorrente (da dicembre 2010 a ottobre 2015); dal fatto che la società avesse acquisito la strumentazione necessaria; dal fatto che la materia fosse oggetto di corsi di formazione per i dipendenti (doc. 8 ric.).

È quindi provato che la ricorrente era inserita appieno nell'organizzazione imprenditoriale, come del resto confermato sia dalla sua presenza continuativa sul posto di lavoro e dall'utilizzo di ufficio e postazioni, sia dallo svolgimento di attività collaterali, quali la docenza al corso e la collaborazione alla pubblicazione, non previste nei contratti di consulenza.

L'inserimento della ricorrente nell'organizzazione imprenditoriale della convenuta configura un indice di subordinazione che, trattandosi di attività di elevato contenuto professionale, non può essere smentito dalla riferita assenza di direttive o dalla mancanza di controlli su presenza e orario; conferma, invece, la natura subordinata del rapporto la circostanza che l'ing. C██████ abbia utilizzato strumenti forniti da C██████ S.p.A., circostanza che (unitamente all'avvenuto utilizzo dell'auto aziendale per l'effettuazione dei sopralluoghi sugli immobili) esclude tanto un rischio economico del prestatore quanto una sua, se pur minimale, organizzazione imprenditoriale, con conseguente sussistenza di un ulteriore indice di subordinazione.

Va pertanto ritenuta la sussistenza tra le parti di rapporto di lavoro subordinato per il periodo 1°.12.2010 – 31.10.2015.



7. In considerazione dell'elevato contenuto professionale delle mansioni svolte dall'ing. ~~C...~~, la retribuzione a questa spettante va determinata sulla base dell'area A di cui al CCNL Federcasa (la cui applicabilità è incontrovertita), prevista per il personale che: [...] *d) gestisce informazioni complesse, anche da identificare, rilevanti per la propria unità organizzativa, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere.* 2. *Si richiedono approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea o almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione e notevole esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro.*

Le mansioni della ricorrente non sono invece riconducibili al livello C1, indicato in via subordinata da ~~C...~~ S.p.A., posto che l'area C è attribuita al personale con mansioni esecutive, né all'area B che, pur attribuita ai dipendenti con mansioni tecnico-specialistiche, richiede *conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore e/o conseguite con approfondita esperienza e formazione e conoscenze pratiche di elevata specializzazione professionale*, mentre le mansioni della ricorrente presupponevano una competenza professionale di livello universitario.

Si ritiene pertanto che la retribuzione della ricorrente vada parametrata sul rivendicato livello A3, previsto per i dipendenti *in possesso dei requisiti di base per lo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla declaratoria dell'area di appartenenza.*

8. Non può ritenersi maturata l'eccepita prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. Al riguardo, è assorbente rilevare che, trattandosi di rapporto di lavoro subordinato non formalizzato, trova applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità che, valorizzando l'effettiva condizione del prestatore di lavoro subordinato, ha affermato come *La decorrenza o meno della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione all'effettiva esistenza di una situazione psicologica di "metus" del lavoratore, e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse sorto fin dall'inizio con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente "ex post", riconosce applicabili* (Cass. 10.4.2000 n. 4520; nello stesso senso, *ex plurimis*, Cass. 23.1.2009 n. 1717; Cass. 4.6.2014 n. 12553); ne consegue, nel caso di specie, che la prescrizione, il cui decorso è iniziato dalla cessazione del rapporto di lavoro, ed è stato interrotto dalla richiesta stragiudiziale 18.1.2017 (doc. 13 di parte ricorrente), non era maturata alla data di notifica del ricorso.



9. La retribuzione spettante alla ricorrente va quindi determinata sulla base della prima ipotesi della C.T.U. contabile espletata (relazione dr.ssa M. Corrias depositata in data 1°2.2019).

In relazione alle voci retributive oggetto di contestazione tra le parti, si osserva che:

- è pacifico che non compete l'indennità ex L. 109/1994;
- competono invece i buoni pasto (€ 6.061,44) i quali, pur non avendo natura strettamente retributiva (giurisprudenza costante – cfr. Cass. 13841/2015; Cass. 14388/2016; Cass. 10354/2016), costituiscono comunque un'erogazione prevista dalla contrattazione collettiva in connessione al rapporto di lavoro;
- non sussiste il diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva del preavviso, in difetto di recesso datoriale in tronco (è infatti incontrovertibile che il rapporto sia cessato alla scadenza dell'ultimo incarico di consulenza);
- non compete il premio di risultato, che, ai sensi della contrattazione collettiva decentrata acquisita in sede di consulenza tecnica, presuppone l'attribuzione di punteggi (in relazione a taluni parametri, rimessa alla discrezionalità dell'azienda - cfr. punto 4 accordo 26.11.2013) che non è stata effettuata, né è accertabile in questa sede, in difetto di specifiche allegazioni sul punto.

Come da prima ipotesi della relazione peritale, vanno pertanto riconosciuti, a favore dell'ing. Corrias, € 39.347,23 per differenze retributive, € 6.061,44 per buoni pasto ed € 11.343,50 per trattamento di fine rapporto, per un credito complessivo di € 56.752,17 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al saldo.

10. Previo accertamento della sussistenza *inter partes* di rapporto di lavoro subordinato dal 1°12.2010 al 30.10.2015, C. S.p.A. va pertanto condannata al pagamento, a favore di A. P. C., della somma di € 56.752,17 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al saldo.

Ex art. 91 c.p.c., la soccombente C. S.p.A. va condannata al pagamento, a favore di A. P. C., delle spese processuali, che, avuto riguardo ai parametri di cui di cui ai DD.MM. 55/2014 e 37/2018 (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00), si liquidano come da dispositivo, con distrazione a favore del difensore, dichiaratosi antistatario; vanno poste a carico di C. S.p.A. le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto.

Così deciso in Firenze il 13 marzo 2019.

Il Giudice del lavoro
(dr. Vincenzo Nuvoli)

